

per ripartirla in annui sussidi non minori di lire 250 caduno, ed in ragione di uno almeno per ogni 25 mila abitanti, a favore di aspiranti maestri ed aspiranti maestre della scuola normale, al circondario della quale la provincia medesima appartenesse.

13. Finalmente addì 13 novembre 1859 si promulgò la legge, che abbraccia i tre rami del pubblico insegnamento, cioè: 1° *l'istruzione superiore*; 2° *l'istruzione secondaria*; 3° *l'istruzione tecnica e la primaria*.

Dell'*istruzione superiore* qui non accade tenere discorso, chè uscirei dal mio argomento: dirò brevemente degli altri due rami, servendomi delle stesse parole della legge.

*L'istruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi, mediante i quali si acquista una coltura letteraria e filosofica che apre l'adito agli studi speciali, che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato.*

Essa è di due gradi, e viene data in separati stabilimenti: pel primo grado, nello spazio di cinque anni, nei ginnasi; pel secondo, nello spazio di tre anni, nei licei.

I ginnasi sono posti a carico dei comuni in cui vengono istituiti, salvo quelli, che prima della promulgazione della legge erano sostenuti dallo Stato, o che per legge speciale siano dichiarati a carico del Governo.

Dei licei ve ne sarà almeno uno per ogni provincia, e le spese per tutto ciò che concerne gli stipendi e le indennità da assegnarsi alle persone che vi sono addette alla direzione od all'insegnamento, o che appartengono al servizio dei medesimi, non che pel materiale scientifico sono a carico dello Stato: per tutto ciò che concerne il locale ed il materiale non scientifico, sono a carico dei comuni dove sono stabiliti.

I collegi-convitti nazionali sono conservati sotto il nome di *convitti*, e non avranno più scuole interne, eccetto quelle primarie per i soli convittori.